

REGIONE CAMPANIA
UFFICIO CENTRALE ACQUISTI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI AD
INFRASTRUTTURE, PROGETTAZIONE
PER CONTO DELLA
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
U.O.D. 02 ATTIVITA' ARTIGIANALI COMMERCIALI e DISTRIBUTIVE

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DELLE CONCESSIONI PER LO
SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI DELLE ACQUE MINERALI
DESTINATE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO

Capitolato

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato di gara ha ad oggetto l'assegnazione della concessione per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali di cui ai lotti indicati nell'allegato "1".
2. L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua minerale, e non comporta alcun diritto sugli immobili siti nell'area o adiacenti, né sul rinnovo ed estensione dell'autorizzazione "all'apertura e all'esercizio" degli stabilimenti di utilizzazione.

Articolo 2 – Pertinenze

1. I giacimenti di acque minerali naturali e le relative pertinenze sono soggetti al regime giuridico del patrimonio indisponibile della Regione Campania.
2. Costituiscono pertinenze del bene oggetto della concessione le opere di captazione, gli impianti di sollevamento e quelli di trasporto fino ai serbatoi di contenimento delle acque e fino ai manufatti utilizzati per lo sfruttamento delle risorse.
3. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzare i beni pertinenziali del giacimento con eventuali oneri a suo carico.
4. Le pertinenze di cui al comma 2 sono assoggettate al regime di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 3 –Attività di coltivazione

1. L'attività di coltivazione del giacimento minerario è svolta dall'aggiudicatario in piena autonomia organizzativa e gestionale, ferma l'osservanza della normativa vigente e delle prescrizioni imposte dalla Regione Campania (di seguito, per brevità, Regione) a garanzia del miglior sfruttamento del giacimento minerario.

2. Il concessionario si assume totalmente il rischio di impresa, manlevando la Regione da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività di coltivazione del giacimento.

3. Si precisa che la stipula della concessione è subordinata alla positiva conclusione del relativo procedimento di VIA e dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotti sulla base della documentazione prodotta in sede di gara ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare. Nel caso in cui il lotto aggiudicato insista su un bacino idrico nell'ambito del quale risultino più concessioni, il procedimento di VIA dovrà avere ad oggetto congiuntamente l'insieme dei progetti di coltivazione afferenti al bacino stesso. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'aggiudicatario, attraverso la presentazione di istanza al competente Ufficio regionale entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa.

Art. 4 – Durata della concessione

1. La durata della concessione mineraria rilasciata è determinata in anni 15 (quindici). Si precisa che la prosecuzione ulteriore al quinquennio è subordinata alla compatibilità del Progetto generale di coltivazione del giacimento con le previsioni del PIANO REGIONALE DI SETTORE DELLE ACQUE MINERALI, NATURALI E TERMALI, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016. La concessione, pertanto, cesserà automaticamente alla scadenza del quinquennio in caso di incompatibilità oggettiva ovvero in caso di mancato adeguamento del Progetto di coltivazione alle previsioni del Piano. Resta inteso che nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione della concessione ai sensi del presente articolo.

2. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.

3. Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione – sub concessione – gestione unitaria.

Art. 5– Autorizzazione per imbottigliamento e vendita

1. Sono sottoposte ad autorizzazione regionale, con le procedure previste dal regolamento di attuazione e previo parere della azienda sanitaria locale, le seguenti utilizzazioni delle acque minerali naturali:

- a. confezionamento di acque minerali naturali destinate al consumatore finale, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 105/1992;
- b. impiego di acque minerali naturali nella produzione di bibite analcoliche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.719;
- c. estrazione di sali o di sostanze componenti od associate;
- d. miscelazione di acque minerali naturali il cui impiego è già autorizzato con quelle di nuove captazioni nell'ambito del perimetro della concessione.

2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Per quanto non espressamente previsto l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali è disciplinata dalla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, dal suo regolamento attuativo e dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza, a conformarsi alla normativa vigente in materia mineraria ed al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8/2008 e ssmmii. Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere alle prescrizioni indicate nel presente capitolato e ad ogni altra prescrizione data dall'Amministrazione regionale per il buon governo del giacimento minerario.
2. In particolare, il concessionario è tenuto, entro **sei mesi** dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:
 - a. ad avviare il programma generale di coltivazione presentato in sede di gara;
 - b. ad inviare alla Regione Campania i certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati;
3. Il concessionario è tenuto, inoltre:
 - a. a corrispondere il diritto proporzionato annuo aggiornato in base agli indici ISTAT e il contributo annuo secondo l'offerta presentata in gara nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 36 della L.R. 8/2008 e ssmmii;
 - b. ad inviare alla Regione Campania, entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;
 - c. ad installare gli apparecchi di misura previsti dall'art. 34 della Legge che siano dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. I dati di cui innanzi devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore ed eseguire tutte le altre prescrizioni previste dall'articolo 27 del Regolamento regionale 10/2010;
 - d. ad effettuare tutte le analisi secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
 - e. a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire ai dipendenti regionali incaricati i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
 - f. ad osservare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - g. a dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal Regolamento Regionale n. 10/2010 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;

- h. a indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
 - i. a fornire tutta la documentazione necessaria per l'integrazione del sistema informativo geografico delle concessioni di coltivazione rilasciate comprensive delle relative pertinenze come definite dall'articolo 11 comma 2 della L.R. 8/08 anche con una chiara ed univoca descrizione anche grafica delle stesse.
4. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività, salvo che la Amministrazione regionale ne autorizzi la sospensione o l'utilizzazione parziale. Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di eventuale sospensione dell'attività. Durante tale periodo il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione e al Comune il diritto proporzionale annuo e i contributi come previsti dall'articolo 36 della L.R. 8/2008 e ssmmii.
 5. Qualora il concessionario sia una Società, qualsiasi variazione dello Statuto sociale e della composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere formalmente comunicato alla Regione Campania, nel termine di trenta giorni.
 6. Gli oneri economici relativi alla registrazione del contratto di concessione sono a carico del concessionario.
 7. La concessione con annessa planimetria dell'area della concessione e le connesse pertinenze è trascritta nei registri immobiliari a cura e spese del concessionario, il quale, entro tre mesi dalla data di decorrenza del disciplinare di concessione, dovrà far pervenire alla Regione Campania Direzione Generale Sviluppo Economico, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione.
 8. Se la concessione non viene attribuita al concessionario uscente questi ha diritto a conseguire un'indennità a carico del concessionario subentrante e commisurata al valore delle opere utilizzabili, determinata in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, in via amministrativa dalla commissione di cui al comma 7 dell'articolo 4 della L.R. 8/2008 e ssmmii; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

Art. 7- Autorizzazione sanitaria

1. L'autorizzazione sanitaria, concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale proveniente dalle sorgenti captate all'interno della concessione mineraria, deve essere richiesta dal concessionario all'Autorità competente entro 60 (sessanta) giorni, dalla sottoscrizione del disciplinare di concessione. L'imbottigliamento dell'acqua minerale potrà avvenire solo quando il concessionario sarà in possesso di tutte le idonee certificazioni in materia igienico – sanitaria.

Art. 8 - Cessazione della concessione

1. La concessione cessa:

- a. per scadenza del termine;
- b. per rinuncia;
- c. per decadenza;

- d. per revoca
 - e. per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - f. alla scadenza del quinquennio, nei casi previsti dall'art. 4 (oggettiva incompatibilità del Progetto di coltivazione con il Piano di settore ovvero mancato adeguamento allo stesso);
 - g. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
2. Al termine della concessione, per qualunque causa determinato, il concessionario è tenuto a consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze.
 3. Nei casi di cui al comma 1, alle eventuali ipoteche iscritte sui beni oggetto della concessione si applicano le norme del codice civile.
 4. Il provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1 è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania e nell'albo comunale del o dei comuni interessati.
 5. La rinuncia alla concessione è comunicata dal concessionario, tramite una dichiarazione di rinuncia senza condizioni, al competente ufficio regionale che adotta il relativo provvedimento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della dichiarazione.
Il concessionario che rinuncia alla concessione è costituito, dalla data della relativa comunicazione, custode temporaneo del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo della loro manutenzione ordinaria e dell'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità e con il divieto di coltivazione e sfruttamento del giacimento.
Dalla data di adozione del provvedimento di rinuncia, il concessionario è obbligato alla restituzione del bene oggetto della concessione unitamente alle pertinenze.
 6. La decadenza della concessione è dichiarata nei casi e con le modalità previste dalla L.R. n.8/2008. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti.
In caso di decadenza, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità da parte della Regione, compresa la quota residua del diritto proporzionale corrisposto.
 7. Il diritto proporzionale annuo sarà adeguato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al periodo intercorso.
 8. L'esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e la sua inutilizzabilità sono dichiarate con provvedimento regionale, con il quale sono impartite al concessionario le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori a tutela della pubblica incolumità.
 9. Nei casi di cui al comma precedente, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità, ma può ritenere le pertinenze del giacimento.

Art. 9- Vigilanza e sanzioni

1. Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente capitolato devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle

sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.37 della L.R. 8/2008 e può comportare, tra l'altro, la decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.18 della medesima L.R. 8/2008 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

2. La vigilanza sul rispetto della L.R. 8/2008, è esercitata, ai sensi dell'art.37 della stessa, dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive della Regione Campania per quanto di competenza e, per i controlli igienico sanitari e quelli dovuti ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dall'ASL territorialmente competente.

Art. 10 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che emergesse in ordine all'applicazione ed interpretazione del presente capitolato, è competente in via esclusiva il foro di Napoli.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara e del contratto, nonché alla normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di acque minerali e di beni pubblici.